



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

Autostrada Regionale Cispadana. Tratto dal casello Reggiolo Rolo, Autostrada A22, alla barriera Ferrara Sud, Autostrada A13

Procedimento

Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali:

- n. 12 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- nn. 35.1, 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 11.1, 11.2 e 45 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- nn. 29, 30, 32, 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 31, 32, 33 e 34 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- nn. 34, 38 e 45.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e n. 1734 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna

ID Fascicolo

5721

Proponente

Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.

Elenco allegati

Pareri Osservatorio Ambientale nn. 16, 17, 18 e 20 del 21 dicembre 2020

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 18/02/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 18/02/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 19/02/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l'articolo 28, comma 2, concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d'intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l'autorità competente nella verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017, reso sulla base degli esiti del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2395 del 19 maggio 2017 di esito positivo subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Regione Emilia Romagna per il progetto definitivo “Autostrada Regionale Cispadana”;

VISTO in particolare l'articolo n. 1 del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 in cui si prevede l'istituzione di un Osservatorio Ambientale avente il compito di provvedere alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni/condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto;

VISTO il decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019 reso dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali che ha istituito l'Osservatorio Ambientale “Autostrada Regionale Cispadana” (di seguito “Osservatorio”);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato decreto direttoriale n. 351/2019 che prevede che l'Osservatorio si avvarrà del supporto di un Nucleo Tecnico;

VISTA la nota del 7 dicembre 2020, assunta agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/105/09-12-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito "Direzione CRESS") del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 12 della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, parte integrante del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-107811 del 22 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTA la condizione ambientale n. 12 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, che recita:

"Condizione Ambientale n. 12 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Per quanto attiene le acque reflue, dovrà essere privilegiato sia per le industriali che per le civili, l'allacciamento alla rete fognaria esistente e, solamente in caso di reale impossibilità, potrà essere previsto lo scarico in acqua superficiale, adeguatamente depurato, preventivamente autorizzato dall'Autorità competente.";

ACQUISITO il parere dell'Osservatorio Ambientale, n. 16 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. MATTM-13801 del 10 febbraio 2021, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l'Osservatorio ha ritenuto:
 "parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 12 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, rimandando la compiuta ottemperanza alla fase di progettazione esecutiva.";

VISTA la nota del 7 dicembre 2020, assunta agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/105/09-12-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito "Direzione CRESS") del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 35.1, 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 11.1, 11.2 e 45 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, parte integrante del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-107811 del 22 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTE le condizioni ambientali nn. 35.1, 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 11.1, 11.2 e 45 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, che recitano:

“Condizione Ambientale n. 35.1 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

Vista la conformazione idrografica della zona e la scarsa pendenza che caratterizza il territorio di bassa pianura nello scolo sud-nord dei terreni, si prescrivono le seguenti verifiche, che vanno concordate nelle modalità con la Regione Emilia Romagna e cogli Enti interessati:

- la realizzazione degli interventi in trincea solo nel caso in cui non esistano alternative ragionevolmente praticabili.”;

“Condizione Ambientale n. 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

L'infrastruttura non deve aumentare il rischio di esondazione, anche per rotte arginali, deve quindi essere garantito il deflusso delle acque, al fine di non aumentare il rischio per la popolazione.”;

“Condizione Ambientale n. 11.1 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Vista la conformazione idrografica della zona e la scarsa pendenza che caratterizza il territorio di bassa pianura nello scolo sud-nord dei terreni, si prescrivono le seguenti verifiche, che vanno concordate nelle modalità con la Regione Emilia Romagna e cogli Enti interessati:

- la realizzazione degli interventi in trincea solo nel caso in cui non esistano alternative ragionevolmente praticabili.”;

“Condizione Ambientale n. 11.2 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

11.2. In considerazione della particolare conformazione idrografica della zona, ricca di reti di canali di bonifica nonché di corsi d'acqua e della scarsa pendenza che caratterizza il territorio di bassa pianura nello scolo sud-nord dei terreni, si prescrive:

- l'infrastruttura in aree a rischio esondazione, anche per rotte arginali deve contribuire al deflusso delle acque, al fine di non aumentare il rischio per la popolazione; in fase di progetto esecutivo, andranno individuate le aree a rischio esondazione (Rischio Idraulico Integrato (RII) molto elevato e ricettività dell'infrastruttura bassa), per tali aree si prescrive di concordare con AIPo e i Consorzi di Bonifica interessati la realizzazione di opere (come ad esempio una canalizzazione adiacente al versante sud opportunamente connessa con il reticolo esistente) che permettano il deflusso delle acque, in caso di esondazione anche per rotte arginali.”;

“Condizione Ambientale n. 45 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Sia verificato il progetto con le “Mappe della pericolosità, degli elementi esposti e del rischio di alluvioni”, del territorio della Regione Emilia-Romagna, contenute nel “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni” (PGRA).”;

ACQUISITO il parere dell'Osservatorio Ambientale, n. 17 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. MATTM-13802 del 10 febbraio 2021, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l'Osservatorio ha ritenuto:

- “- ottemperate le condizioni ambientali n. 35.1 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 11.1 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 11.2 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperata la condizione ambientale n. 45 della delibera della Giunta Regionale Emilia –Romagna n. 638 del 15 maggio 2017.”.

VISTA la nota del 7 dicembre 2020, assunta agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/105/09-12-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito “Direzione CRESS”) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 29, 30, 32, 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 31, 32, 33 e 34 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, parte integrante del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-107811 del 22 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

- **VISTE** le condizioni ambientali nn. 29, 30, 32, 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e nn. 31, 32, 33 e 34 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, che recitano:

“Condizione Ambientale n. 29 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

Nei siti in cui è verificata la presenza di condizioni predisponenti la liquefazione devono essere effettuate verifiche del rischio di liquefazione (stima dell'indice di liquefazione IL), tenendo conto anche delle magnitudo registrate negli eventi sismici del 2012. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;

“Condizione Ambientale n. 30 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

In particolare le aree suscettibili di liquefazione dovranno essere individuate sulla base delle prove geotecniche disponibili; come criteri di selezione delle indagini geotecniche in situ e degli orizzonti litologici su cui svolgere tali approfondimenti, si suggerisce di impiegare quello utilizzato per gli studi di microzonazione sismica di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato-Presidente della Regione n. 70/2012. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;

“Condizione Ambientale n. 32 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

Le stime del rischio di liquefazione dovranno essere effettuate utilizzando il valore di magnitudo momento massimo (M_{wmax}) indicato da INGV per gli eventi sismici del 2012 e per quelli precedenti, sia storici che strumentali, con $M_w > 5$, determinandone il valore sul tracciato dell'opera con metodi di interpolazione o con metodi cut-off magnitudo-distanza. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;

“Condizione Ambientale n. 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

In applicazione del principio di cautela, si richiede che nelle aree in cui risulti $IL > 5$ la stima dell'azione sismica per la progettazione dell'opera venga effettuata sulla base di specifiche analisi di risposta sismica locale e sia effettuata la stima dei cedimenti post-sismici; sulla base delle stime dei cedimenti dovrà essere valutata l'opportunità di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione; nel caso tali interventi si rendano necessari, in sede di progetto definitivo, dovranno essere formulate proposte di interventi di mitigazione degli effetti della liquefazione. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;

“Condizione Ambientale n. 32 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

In particolare le aree suscettibili di liquefazione dovranno essere individuate sulla base delle prove geotecniche disponibili; come criterio di selezione delle indagini geotecniche in situ e degli orizzonti litologici su cui svolgere tali approfondimenti, si suggerisce di impiegare quello utilizzato per gli studi di microzonazione sismica di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato –Presidente della Regione n. 70/2012.”;

“Condizione Ambientale n. 31 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Nei siti in cui è verificata la presenza di condizioni predisponenti la liquefazione devono essere effettuate verifiche del rischio di liquefazione (stima dell'indice di liquefazione IL), tenendo conto anche delle magnitudo registrate negli eventi sismici del 2012.”;

“Condizione Ambientale n. 33 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Le stime del rischio di liquefazione dovranno essere effettuate utilizzando il valore di magnitudo momento massimo (M_{wmax}) indicato da INGV per gli eventi sismici del 2012 e per quelli precedenti, sia storici che strumentali, con $M_w > 5$, determinandone il valore su tracciato dell'opera con metodi di interpolazione o con metodi cut-off magnitudo-distanza.”;

“Condizione Ambientale n. 34 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

In applicazione del principio di cautela, si richiede che nelle aree in cui risulti $IL > 5$ la stima dell'azione sismica per la progettazione dell'opera venga effettuata sulla base di specifiche analisi di risposta sismica locale e sia effettuata la stima dei cedimenti post-sismici; sulla base delle stime dei cedimenti dovrà essere valutata l'opportunità di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione; nel caso tali interventi si rendano necessari, in sede di approvazione del progetto definitivo, dovranno essere formulate proposte di interventi di mitigazione degli effetti di liquefazione.”;

ACQUISITO il parere dell'Osservatorio Ambientale, n. 18 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. MATTM-13804 del 10 febbraio 2021, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l'Osservatorio ha ritenuto:

“- ottemperate le condizioni ambientali n. 29 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 31 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;

- ottemperate le condizioni ambientali n. 30 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 32 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 32 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 33 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 34 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna.”;

VISTA la nota del 7 dicembre 2020, assunta agli atti dell’Osservatorio al prot. OA/Cisp/105/09-12-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito “Direzione CRESS”) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 34, 38 e 45.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e n. 17 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, parte integrante del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-107811 del 22 dicembre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica presso l’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 241/90, l’ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTE le condizioni ambientali nn. 34, 38 e 45.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207 e n. 17 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, che recitano:

“Condizione Ambientale n. 34 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

Durante la costruzione dovranno essere salvaguardate la struttura dei suoli e la vegetazione nelle aree confinanti con quelle del cantiere limitando allo stretto indispensabile la larghezza delle piste provvisorie di accesso.”;

“Condizione Ambientale n. 38 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

La realizzazione del progetto comporta la perdita di aree umide con le caratteristiche dei maceri. Si prescrive la realizzazione di aree con superfici e profondità equivalenti a quelle eliminate. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna.”;

“Condizione Ambientale n. 45.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190/207:

Gli interventi di rinaturalizzazione, rimodellazione, recupero e consolidamento delle sponde fluviali dovranno preferire tecniche di ingegneria naturalistica, mirando a ricostituire la struttura ecologico.”;

“Condizione Ambientale n. 17 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna:

Si prescrive la realizzazione di aree umide con superfici e profondità equivalenti a quelle eliminate (maceri) con il ripristino e potenziamento dei valori ambientali compromessi.”;

ACQUISITO il parere dell’Osservatorio Ambientale, n. 20 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. MATTM-13806 del 10 febbraio 2021, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l'Osservatorio ha ritenuto:

- “- parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 34 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017, rimandando la completa ottemperanza alla fase di realizzazione dell'opera;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 38 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 17 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- ottemperata la condizione ambientale n. 45.2 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017.”;

VISTA la nota prot. MATTM-16709 del 17 febbraio 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, parte integrante del menzionato decreto di compatibilità ambientale per il progetto “Autostrada Regionale Cispadana”, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nei pareri dell'Osservatorio Ambientale, nn. 16, 17, 18 e 20 del 21 dicembre 2020, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante per il progetto definitivo “Autostrada Regionale Cispadana:

- parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 12 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, rimandando la compiuta ottemperanza alla fase di progettazione esecutiva.”;
- parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 34 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017, rimandando la completa ottemperanza alla fase di realizzazione dell'opera;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 35.1 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 11.1 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 35.2 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 11.2 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperata la condizione ambientale n. 45 della delibera della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 638 del 15 maggio 2017;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 29 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 31 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 30 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 32 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 32 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 33 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 33 della sez. A) del Decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 34 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia –Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 38 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio

- 2017 e n. 17 della Delibera n. 638/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- ottemperata la condizione ambientale n. 45.2 della sez. A) del decreto VIA n. 190 del 25 luglio 2017.

Il presente decreto direttoriale, corredato dei suddetti pareri dell'Osservatorio Ambientale, nn. 16, 17, 18 e 20 del 21 dicembre 2020, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante, è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sarà comunicato alla Società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. e alla Regione Emilia Romagna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)